



Tribunale di Monza

N. 8574/12 R.G. notizie di reato
N. 4109/13 R.G. Gip

N. Reg. Sent. 264/14
Data di deposito
Data di irrevocabilità
N. Reg. Esec.
N. Campione penale
Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA



135

TRIBUNALE DI MONZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice per le indagini preliminari dr. Claudio Tranquillo, all'udienza del 5.2.2014 ha pronunciato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

F. N. LIBERO, GIÀ PRESENTE, DOM. ELETTO PRESSO DIFENSORE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO MANFREDI, CINISELLO BALSAMO VIA BENACO N. 5, CHE LO DIFENDE UNITAMENTE ALL'AVV. GIANLUCA PAGLINO

IMPUTAZIONE

v. allegato. Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Flaminio Forieri e dell'avv. Gianluca Paglino anche in sost. avv. Manfredi. Le parti hanno concluso come segue: (pm) assoluzione (difesa) assoluzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

F. (libero, già presente) ha chiesto procedersi con rito abbreviato all'udienza del 5.2.2014, dopo che il giudice, all'udienza del 27.11.2013, aveva ordinato l'integrazione dell'istruttoria del p.m. tramite consulenza medica in ordine alle cause del decesso della p.o.

In data 25.3.2012 verso le ore 7.55 in Nova Milanese, P. classe 1921, percorre via Doria; esce dallo stop posto al termine della via, che si immette sulla perpendicolare via Garibaldi; impegna la carreggiata di via Garibaldi, trasversalmente, per girare a sinistra. Sopraggiunge lungo via Garibaldi, dalla sinistra rispetto a P. la vettura Toyota Yaris guidata da F. che per ammissione dello stesso colpiva col paraurti la ruota posteriore lato destro della bicicletta di P. Ricoverato il giorno stesso, P. veniva poi dimesso per essere ricoverato presso la casa di cura San Francesco di Nova Milanese, dove decedeva il giorno successivo al ricovero presso la stessa, il 21.4.2012, "coa causa di fratture multiple vertebrali, tibia dx e perone sx, insufficienza respiratoria acuta.

F. nato a il , residente in (, Via
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato

IMPUTATO

reato p. e p. dall'art. 589, commi 1° e 2° c.p. perché, alla guida dell'autovettura Toyota Yaris tg BN... proveniente da Via Giuseppe Garibaldi in direzione Nova Milanese centro, percorrendo il tratto precedente l'intersezione con Via Andrea Doria a velocità superiore ai limiti consentiti nei centri urbani ed in prossimità delle intersezioni stradali, collideva con il velocipede condotto da P. che -con provenienza da Via Andrea Doria- con l'intenzione di svoltare a sinistra in direzione di Nova Milanese centro, attraversava la carreggiata portandosi verso il centro della corsia di marcia, urtando così la parte posteriore destra del velocipede, causando così la caduta del P. che dopo essere stato ricoverato, decedeva in conseguenza delle lesioni (fratture multiple vertebrali, tibia destra e perone destro) riportate in seguito all'incidente. 136

*Colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia;
nonché colpa specifica, consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale ed in particolare degli artt. 141 e 142 C.d.S. per aver omesso di regolare la velocità in un centro urbano, in prossimità dell'intersezione stradale di Via Andrea Doria
In Nova Milanese il 25/03/2012*



L'ora diurna, il fondo stradale (asfaltato) asciutto, il tempo sereno e il traffico scarso, inducono a ritenere che non vi fossero particolari ostacoli alla visibilità (cfr. rel. carabinieri Desio).

L'imputato ha spontaneamente dichiarato nell'immediatezza dei fatti che la p.o. era uscita improvvisamente dallo stop, che in via Garibaldi dava segni di incertezza ritardando nel liberare la strada, e che nonostante la frenata non riusciva a evitare l'impatto. Di seguito scendeva e prestava soccorso.

Gì testimone oculare sentito il giorno stesso del fatto, riferisce che mentre era all'esterno del bar "Déja vu" notava un anziano signore che "incurante" dello stop di via Doria si immetteva in via Garibaldi, Sopraggiungeva un'autovettura, che malgrado la "brusca frenata" non evitava l'impatto.

In sede di interrogatorio in data 24.4.2013 l'imputato ha riferito che viaggiava a una velocità inferiore a 50 km/h, e che la strada dell'incidente era da lui frequentata avendo abitato a Nova Milanese per circa quattro anni.

In base alla consulenza tecnica cinematica a firma ing. Domenico Romaniello l'imputato avrebbe cercato di evitare l'impatto, sterzando verso destra, con contestuale manovra di frenata, per poi fermarsi a circa 18 metri dal punto d'impatto. Il conducente stava andando, in base ai calcoli del consulente, a circa 62 km/h (17,3 m/s), a fronte di un limite di velocità pari a 50 km/h. Alla velocità di 62 km/h, lo spazio di reazione e di frenata necessario per l'arresto del veicolo è di m 39; il tempo necessario per tale operazione, postulando un tempo di percezione e reazione di un secondo, sarebbe stato pari a 3,52 secondi. Se la velocità fosse stata di 50 km/h, il tempo di arresto sarebbe stato contenuto in tre secondi, pari a un tempo di reazione nel quale 13,9 metri sarebbe stati percorsi quale spazio psicotecnico, e 14 come frenata efficace: circa 28 metri. In queste condizioni, l'urto sarebbe stato "molto probabilmente" evitato.

La difesa ha sottolineato come all'atto delle dimissioni dall'ospedale San Gerardo di Monza le condizioni del paziente non fossero tali da lasciare presagire la morte nelle successive 24 ore. Ciò nonostante, nel certificato di morte, redatto dall'asl di Monza, u.o. Desio, si afferma che la morte è sopravvenuta in conseguenza di fratture multiple vertebrali, tibia dx e perone sx, insufficienza respiratoria acuta (memoria 6.4.2013).

A fronte del dubbio sull'esistenza del nesso causale, all'udienza del 27.11.2013 ex art. 421bis c.p.p. il gip ha ordinato integrarsi gli atti d'indagine con una consulenza medico legale, che assume rilievo assorbente nel momento in cui il c.t. del p.m., dott. Daniele Gibelli (dell'Istituto di medicina legale dell'università degli studi di Milano), rileva come non sia possibile sulla base dei dati agli atti, in mancanza di un'autopsia "giudiziaria", e nell'ovvia impossibilità di procedervi a distanza di tempo, trarre alcuna conclusione sulla morte della p.o., anche in relazione al fatto che la causa di morte indicata risulta del tutto aspecifica, e che la p.o. soffriva in vita di patologia di tipo ischemico, che potenzialmente può avere avuto un ruolo nel decesso. Se pure le potenzialità sono in genere irrilevanti, nel caso di specie, le stesse corroborano



Tribunale di Monza

tuttavia il quadro di insufficienza probatoria in merito a un punto decisivo della controversia, relativamente alla prova del nesso causale tra condotta ed evento. Una responsabilità per lesioni deve escludersi in mancanza di querela.

PQM

Visti gli artt. 438 e 530 c.p.p.

ASSOLVE

- F. perché il fatto sussiste.

Monza, 5.2.2014

137

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dott. Claudio TRANQUILLO)

Depositato in Cancelleria

oggi, 5 FEB. 2014

IL CANCELLIERE
Raffaella AMATO

